

Sommario

Il processo di armonizzazione contabile nella pubblica amministrazione	2
La sperimentazione ex articolo 25 del Decreto legislativo n. 91/2011: le amministrazioni coinvolte.....	4
L'attività dell'Ispettorato Generale di Finanza	6
Gli adempimenti richiesti agli enti.....	7
L'attività degli Enti: considerazioni sul primo anno di sperimentazione	8

Il processo di armonizzazione contabile nella pubblica amministrazione

In considerazione della delega espressa nell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base alla quale il Governo è stato chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Successivamente, con riguardo alle amministrazioni pubbliche non destinatarie del precedente atto delegato, è stato emanato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo a “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi i bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

In entrambi i decreti legislativi si dispone lo svolgimento di un periodo di sperimentazione contabile presso le amministrazioni puntualmente coinvolte di taluni principi innovatori introdotti dai due testi normativi: con il decreto legislativo n. 91/2011 sono postulati per gli enti diversi da quelli territoriali due anni di sperimentazione, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; per il decreto legislativo n. 118/2011 si dispone per gli enti territoriali tre anni di sperimentazione, finalizzati alla verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.

A completamento del processo di armonizzazione anzidetto, l'articolo 4 del D.lgs n. 91/2011, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune *piano dei conti integrato*, costituito da

conti che rilevino le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione. Il piano dei conti integrato - di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 - ha l'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria diverse dalle Regioni e dagli enti locali - disciplinate in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - nonché dalle Amministrazioni centrali dello Stato, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, il comune piano dei conti integrato consente:

- l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e di natura economica;
- una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
- una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili.

Dopo un periodo di studio *bottom up* del contenuto del piano dei conti integrato della durata di un anno, con il diretto coinvolgimento di alcune amministrazioni pubbliche rappresentative dei settori della PA (tra le quali anche tre degli enti poi coinvolti nella sperimentazione ex articolo 25), in cui è stata verificata l'effettiva rispondenza del sistema classificatorio delineato, nonché del relativo sistema di correlazione tra le scritture finanziarie e quelle economico patrimoniali e delle voci di glossario, dall'1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo piano dei conti integrato della PA.

La sperimentazione ex articolo 25 del Decreto legislativo n. 91/2011: le amministrazioni coinvolte

Dal 1° gennaio 2015 è stata avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (“principio contabile applicato della competenza finanziaria” o c.d. della competenza finanziaria “a scadenza”), prevista dall’articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, secondo cui¹ *“1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e,*

¹ Il termine di avvio della sperimentazione, già rinviato al 1° gennaio 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 2015, per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

2. In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.”

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 25, comma 1, è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2013 che ha previsto l'individuazione delle amministrazioni da coinvolgere nella sperimentazione con successivo provvedimento.

In particolare, detta individuazione è stata effettuata con Determina del Ragioniere generale dello Stato del 16 ottobre 2014 che ha, inoltre, definito le modalità applicative della sperimentazione, identificando nell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la struttura di riferimento per ciascuna amministrazione coinvolta.

Per favorire una costante e tempestiva comunicazione con i referenti degli Enti in sperimentazione, l'Ispettorato generale di finanza ha reso disponibile un'apposita casella di posta elettronica (info.sperimentazioneenti.igf@tesoro.it).

Tra gli Enti che hanno manifestato interesse alla partecipazione sono stati scelti:

1. l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
2. l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS);
3. l'Autorità Portuale di Ancona;
4. la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).

Inoltre, con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 30 giugno 2015, è stato istituito un Gruppo di lavoro per l'espletamento di taluni compiti di cui al decreto legislativo n. 91/2011.

Nell'ambito di tale Gruppo, è stato poi costituito un sottogruppo con compiti di coordinamento dell'attività di sperimentazione ex articolo 25 della durata di due esercizi finanziari.

In sede di riunione del sopra citato gruppo di lavoro, si è convenuto di predisporre la relazione per il primo esercizio dopo l'esame dei rendiconti 2015, attesa la necessità di acquisire utili elementi informativi sui risultati dell'attività svolta, desumibili soltanto dai menzionati documenti contabili.

In tal senso, nel corso della riunione del menzionato gruppo, tenutasi in data 20 giugno 2016 con i referenti degli enti in sperimentazione, è stata condivisa l'esigenza di acquisire dai predetti enti una illustrazione delle attività svolte, secondo uno schema omogeneo di relazione, al fine di renderne confrontabili i contenuti.

L'attività dell'Ispettorato Generale di Finanza

Successivamente all'emanazione della Determina del Ragioniere generale dello Stato, all'interno dell'Ispettorato generale di finanza (IGF) è stato istituito un team operativo di personale già competente all'esame della documentazione contabile degli enti coinvolti, con la finalità di assicurare il necessario supporto allo sviluppo delle attività connesse allo svolgimento della sperimentazione.

Per il suddetto team, la *mission* istituzionale ad esso affidata ha significato l'interpolazione della conoscenza delle peculiarità dell'amministrazione in sperimentazione e la prima valutazione degli effetti dell'avvio del processo sperimentale, testata sul campo dell'applicazione del nuovo principio contabile delineato dal citato DM 1° ottobre 2013.

Durante l'ultimo scorcio del 2014 e nel corso del 2015 si sono tenute numerose riunioni dei componenti il team IGF per svolgere le seguenti attività:

- predisposizione delle indicazioni operative concernenti l'avvio della sperimentazione (emanate il 31 ottobre 2014);
- comunicazioni e istruzioni ai referenti della sperimentazione;
- esame delle proposte e delle segnalazioni dei referenti della sperimentazione;
- vaglio e risposta ai quesiti;
- esame dei bilanci sperimentali;
- incontri con i referenti della sperimentazione.

Il team IGF ha, altresì, tenuto riunioni con i rappresentanti dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA) e dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica (IGeCoFIP), al fine di conoscere l'esito dell'attività di sperimentazione svolta, rispettivamente, per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali e per l'adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni in contabilità finanziaria esclusi gli enti territoriali.

Inoltre, per approfondire specifiche materie oggetto di quesiti, il team IGF ha svolto riunioni di confronto anche con i referenti degli enti.

Le tematiche più rilevanti hanno riguardato sia aspetti procedurali, sia problematiche applicative del principio della competenza finanziaria secondo il criterio dell'esigibilità in relazione alla finalità di "avvicinamento" tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale (cfr. articolo 25 D.Lgs. n. 91/2011).

Gli adempimenti richiesti agli enti

Nel 2015 le attività che hanno più impegnato gli enti in sperimentazione hanno riguardato l'adozione del nuovo principio della competenza finanziaria "a scadenza" e la predisposizione dei nuovi schemi di bilancio.

L'attività di sperimentazione disciplinata dal DM 1° ottobre 2013 ha previsto:

- l'applicazione dei principi contabili "in via esclusiva", in sostituzione di quelli adottati con il sistema contabile previgente (art. 3, comma 2);
- la predisposizione "in parallelo" degli schemi di bilancio: a quelli redatti secondo la disciplina contabile previgente, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, è previsto l'affiancamento degli schemi di bilancio sperimentale di previsione annuale (allegato n. 3), di previsione pluriennale (allegato n. 5) nonché il rendiconto di gestione (allegato n. 4);
- l'impostazione della spesa nel bilancio sperimentale secondo la classificazione prevista nel piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Conseguentemente, nelle indicazioni fornite agli Enti per l'avvio della sperimentazione sono state evidenziate le seguenti procedure (ex DM 1° ottobre 2013):

- preliminare redazione del bilancio di previsione sperimentale annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, secondo gli schemi ed i principi contabili contenuti nel DM;
- sottoposizione all'organo di controllo e all'organo di vertice per l'approvazione e la valutazione in merito allo svolgimento della sperimentazione, sia dei documenti in formulazione sperimentale che dei bilanci redatti secondo la normativa previgente;
- dopo l'approvazione del rendiconto generale 2014, espletamento delle seguenti procedure propedeutiche all'applicazione del principio della competenza finanziaria (allegato 1 al DM) e del principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 2 al DM):

- a) riaccertamento straordinario dei residui (art. 7);
- b) appostamento dei valori riaccertati nel fondo pluriennale vincolato (art. 4, comma 2);
- c) appostamento dei valori riaccertati nel fondo svalutazione crediti (art. 7, comma 1, lettera e).

L'attività degli Enti: considerazioni sul primo anno di sperimentazione

In generale, l'attività di sperimentazione ha richiesto agli enti partecipanti l'adeguamento delle procedure amministrative e contabili, l'aggiornamento del sistema informativo-contabile e la formazione del personale coinvolto. Infatti, l'introduzione di nuovi istituti contabili comporta inevitabilmente l'aggiornamento, se non l'intera riprogettazione, dei sistemi informativo-contabili sia negli aspetti più strettamente informatici, sia nelle procedure organizzative interne. Viceversa, l'implementazione di istituti contabili già presenti e applicati in virtù della normativa originaria vigente (DPR n. 97/2003) produce certamente un impatto minore in

termini di costi sia diretti (ad es. software) che indiretti (ad es. formazione del personale). I primi adempimenti richiesti agli enti ammessi alla partecipazione sono stati: l'invio dell'assenso formale alla sperimentazione da parte dell'Amministrazione vigilante, l'approvazione della partecipazione dell'ente con deliberazione dell'organo di vertice e l'individuazione del referente.

Dai contatti con i referenti, nonché dagli atti trasmessi, è emerso un fattivo coinvolgimento dei soggetti sperimentatori nel partecipare a questo processo di innovazione contabile. Pur nella consapevolezza del notevole impegno richiesto, è stato apprezzato l'aspetto relativo al proprio ruolo nel processo d'innovazione amministrativo-contabile in atto nella pubblica amministrazione, nonché i benefici derivanti sulla crescita professionale dei dipendenti. Tale atteggiamento è derivato, inoltre, dalla sensazione di essere precursori di un cambiamento sostanziale nel sistema contabile pubblico.

Nel corso del 2015, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati organizzati due incontri con i referenti degli Enti in sperimentazione (22 aprile ed 8 ottobre 2015), per l'acquisizione di segnalazioni di criticità e la risoluzione di alcune questioni preliminari.

La principale criticità è stata rappresentata dall'esigenza di preliminarmente identificazione del confine di contatto tra i due principi contabili "a confronto parallelo" ovvero dove il nuovo principio applicato di competenza finanziaria si avvicina a quello della competenza economica.

In particolare, occorre rammentare che l'attività di sperimentazione, ai sensi del menzionato art. 25 del D.lgs. n. 91/2011, è svolta "*Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale*".

In tal senso, sono state evidenziate specifiche fattispecie tipizzanti le procedure contabili di alcuni degli enti in sperimentazione.

Dallo svolgersi delle attività di sperimentazione è risultato che i due principi, seppur entrambi diretti a fornire un'illustrazione veritiera della reale esigenza di correlazione tra entrate e uscite, non si ispirano ad un identico elemento di finalità: nel caso della

competenza finanziaria “a scadenza” l’esigibilità non sempre collima con la liquidazione.

Occorre rammentare, infatti, che, in contabilità economica, la “liquidazione” è il momento finanziario nel quale si procede alla rilevazione del costo/onere o del ricavo/provento ed al connesso debito o credito che confluisce nello stato patrimoniale.

Quindi “l’avvicinamento” si dovrebbe produrre solo all’atto della “rilevazione” contabile e non già nell’“imputazione” ad un periodo piuttosto che ad un altro, che resterà inevitabilmente differente.

E’ inoltre necessario valutare l’utilità del principio della competenza finanziaria in sperimentazione ai fini di una migliore conoscenza della situazione dei debiti, anche alla luce delle problematiche emerse a seguito della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il ritardo dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche, che ha evidenziato la difficoltà a determinare con precisione l’importo dei debiti commerciali.

Quanto al Fondo pluriennale vincolato, conseguente al procedimento di riaccertamento straordinario dei residui, è stato rilevato un differente risultato connesso ai diversi atteggiamenti tenuti dagli enti negli esercizi precedenti, che ha comportato la necessità di far precedere il riaccertamento straordinario dei residui riportati nel rendiconto 2014 da un riaccertamento ordinario, mediante l’applicazione rigorosa dei principi vigenti ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, allo scopo di pervenire a risultanze veritiere degli effetti della sperimentazione sul risultato di amministrazione.

Segnatamente, laddove è stata trascurata una puntuale applicazione dell’ordinario principio di verifica delle posizioni creditorie e debitorie ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, si è determinata, a seguito dell’attività di riaccertamento straordinario, una valorizzazione del Fondo a chiusura dell’esercizio in corrispondenza di obbligazioni non ancora giunte “a scadenza”. Tale valorizzazione è stata tanto maggiore quanto minore era l’aderenza ai principi del DPR n. 97/2003 in materia di verifica degli impegni.

Nel caso opposto, ove l'ente ha eseguito una rigorosa applicazione dei principi già contenuti nel regolamento di riferimento, si è rivelato residuale, e talvolta assente, l'adeguamento delle consistenze dei residui, in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria "a scadenza", con una valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato molto ridotta o pari a zero.

Pertanto, considerato che nel 2014 l'ordinamento contabile di riferimento degli enti sperimentatori era il DPR 97 del 2003, ai fini del rendiconto 2014, è stato richiesto agli enti di effettuare l'operazione di riaccertamento dei residui in via ordinaria, applicando rigorosamente i principi recati dal vigente D.P.R. n. 97/2003 e successivamente provvedere al riaccertamento straordinario, applicando il nuovo principio in sperimentazione.

Rispetto, invece, al Fondo svalutazione crediti, una problematica segnalata è stata indicata con riferimento all'eccessiva misura del valore da iscrivere in base al criterio enunciato nel DM 1° ottobre 2013, in considerazione del reale rischio da contrastare in termini di sofferenze nell'esigibilità dei crediti.

In effetti, gli enti pubblici che vivono prevalentemente di finanza derivata, ossia di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche, di norma, presentano una situazione dei crediti in sofferenza alquanto limitata.

Tale segnalazione evidenzia la necessità di integrare il principio contabile in sperimentazione per attribuire agli enti la facoltà di determinare discrezionalmente l'entità dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per i crediti verso altre pubbliche amministrazioni, nonché per prevedere una maggiore gradualità nell'applicazione delle percentuali ai fini degli stanziamenti in bilancio riguardanti il fondo di cui trattasi.²

Con tali integrazioni, il fondo dovrebbe risultare adeguato al reale rischio dell'ente e idoneo a rappresentare l'effettiva capacità dello stesso di riscuotere i crediti.

² L'articolo 9, comma 2, del DM 1 ottobre 2013, prevede che sulla base della comunicazione degli enti sperimentatori delle criticità incontrate nel corso della sperimentazione, con determina del Ragioniere generale dello Stato possono essere aggiornati i principi e gli schemi di bilancio di cui al presente decreto, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate alla sperimentazione.

Infine, da parte di un ente in sperimentazione sono state segnalate delle criticità connesse al disallineamento tra lo schema del Piano dei conti integrato, anche in adozione obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed i contenuti degli schemi di bilancio allegati al DM 1° ottobre 2013. Tali criticità sono state superate predisponendo una tabella di raccordo tra i due schemi.

Si riportano in allegato le singole relazioni predisposte da ciascuno dei quattro enti in sperimentazione che illustrano, con riferimento all'esercizio 2015, l'attività di sperimentazione svolta dagli stessi.

SPERIMENTAZIONE DECRETO MEF 1° OTTOBRE 2013

ALLEGATO 1

Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. 2814/2016
Roma li 17 giugno 2016
Tit.: VI - Cl.: 3

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Via XX settembre, 97
00187 Roma
info.sperimentazioneenti.igf@tesoro.it


Oggetto: trasmissione relazione sulla sperimentazione ex art. 25 del D.lgs. n. 91/2011.

Si trasmette la relazione riguardante la sperimentazione in oggetto richiesta da codesto Ministero in data 13 giugno u.s., in vista dell'incontro fissato per il giorno 20 giugno 2016.


Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Umberto Sacerdote



Il Referente della Sperimentazione
Dr.ssa Vittoria Iacovella



INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica
Sperimentazione del nuovo principio di competenza finanziaria
DM 1 ottobre 2013

1. ADEMPIMENTI SVOLTI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1.1. **recepimento del piano dei conti e riclassifica del preventivo 2015 negli schemi in sperimentazione** (indicare quali sono i documenti redatti e quali, invece, non sono stati predisposti e le eventuali problematiche riscontrate nell'elaborazione).

L'INAF è l'unico tra gli Enti di Ricerca nazionali ammesso alla sperimentazione delle tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tuttavia, appare importante segnalare che, tra gli enti individuati per la sperimentazione, l'INAF è il solo a non aver partecipato anche alla precedente sperimentazione del Piano dei Conti Integrato. Ciò ha comportato, oltre ad una comprensibile difficoltà iniziale (primo semestre 2015) dovuta alla contemporanea applicazione di due innovazioni nel sistema software contabile, anche ulteriori criticità con riferimento alle estrapolazioni dei bilanci 2015 (preventivi e consuntivi) che possono avvenire solo extra-contabilmente e non attraverso il sistema software contabile, con conseguente aggravio del carico di lavoro per il personale dedicato e rischio di errore nella trascrizione manuale delle voci.

Il 2015 è stato, pertanto, un anno di transizione in cui restano validi i bilanci approvati secondo gli schemi consolidati di cui al D.P.R. 97/2003 e secondo i vigenti Regolamenti di Contabilità. A questi bilanci sono affiancati ulteriori schemi di bilancio redatti secondo le indicazioni del DM 1 Ottobre 2013.

Occorre precisare che:

- lo schema di bilancio autorizzativo è quello definito dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Istituto, seppure vengano redatti, in affiancamento, gli schemi richiamati dall'art. 5 del DM 1 ottobre 2013;
- a partire dall'esercizio 2015 gli atti di gestione sono imputati ai conti di quinto livello del Piano dei Conti Integrato definito dal DPR 4/10/13 n. 132 (oppure ai sottoconti di sesto livello che confluiscono univocamente nei conti di quinto livello del PdCI);

In conclusione, nell'esercizio 2015 (ma anche nell'esercizio 2016), l'INAF ha dovuto attribuire le transazioni finanziarie ai conti del PdCI definito dal DPR 4/10/13 n. 132, e quindi applicare a tali transazioni la "matrice di transizione" tra conti finanziari e conti economici e patrimoniali del PdCI pubblicata dalla RGS, pur nell'ambito dello schema di bilancio approvato.

Premesso quanto sopra, la gestione del bilancio, nell'esercizio 2015, ha compreso sia elementi basati sulla normativa vigente, Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale, e relativi

allegati, sia elementi derivati dall'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare dal DPR 4 ottobre 2013 n. 132.

Entrambi i regolamenti prevedono la redazione, accanto e ad integrazione del conto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale.

La "matrice di transizione" dai conti finanziari ai conti economici e patrimoniali, definita dalla RGS unitamente al PdCI, ha comportato quindi una ricodifica dei conti economici e patrimoniali, ma all'interno di uno schema contabile che già prevedeva tale collegamento.

Per l'introduzione dei conti del PdCI nella gestione del bilancio 2015, erano possibili due approcci:

- a) riscrivere il bilancio 2015 assegnando gli importi deliberati ai nuovi conti, e riportando per memoria accanto ad ognuna delle nuove unità contabili così definite il riferimento al capitolo cui in precedenza era attribuito;
- b) mantenere la codifica dei capitoli così come è stata deliberata, e riportare accanto a ciascun capitolo il riferimento del conto di confluenza nel PdCI.

Il metodo seguito nella costruzione del Piano dei Conti dell'INAF è stato quello indicato alla lettera b) in quanto permette una migliore continuità di gestione, sia riguardo agli atti contabili che ai diversi *stakeholder* cui il bilancio è trasmesso: Ministeri vigilanti, IGF, ISTAT, ecc.;

Nel sistema software attualmente in uso, l'associazione del conto di confluenza del PdCI a ciascun capitolo può essere agevolmente condotta attraverso l'indicazione di tale codice in un campo libero presente in ciascun record "capitolo".

La tabella di corrispondenza tra gli attuali capitoli di bilancio dell'Istituto e il PdCI è stata elaborata associando a ciascun capitolo il conto finanziario del PdCI corrispondente.

A tal fine sono state effettuate le conseguenti operazioni di associazione in funzione delle tre possibili casistiche come di seguito indicato:

- a) **Esatta corrispondenza tra conto del PdCI e capitolo di bilancio dell'Istituto:** si è proceduto associando al capitolo di bilancio dell'Istituto il conto finanziario del PdCI avente piena corrispondenza (es. capitolo n. 2.06.06 corrispondente ad "Entrate derivanti dall'alienazione di materiale bibliografico" corrispondente al conto di V livello del PdCI "alienazione di materiale bibliografico").
- b) **Capitolo di bilancio dell'Istituto con contenuto più specifico di quello presente nel PdCI:** si è proceduto a definire un sottoconto al sesto livello nel Piano dei Conti dell'Istituto, in dipendenza di quello presente nel PdCI.

Ad esempio: il capitolo "E.1.01.01 - Contributo di funzionamento MIUR" confluisce nel conto di quinto livello del PdCI "E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri". Il conto di destinazione ha evidentemente un contenuto più ampio rispetto al capitolo. Al fine di mantenere la significatività del rendiconto anche nella lettura per "conti del PdCI", e, in prospettiva, per la redazione del bilancio secondo tali conti, è stato definito un sottoconto al sesto livello, in dipendenza del conto "Trasferimenti